Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 agosto 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 2 luglio 1957 registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1957 registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 131

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

BETELEMME Livio, aviere scelto marconista. — Marconista di aerosilurante partecipava a rischiose azioni belliche contribuendo sempre con perizia e valore al buon esito delle azioni stesse. Particolarmente si distingueva in una azione ove venivano affondati 3 piroscafi, nonostante la caccia e la reazione nemica. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 14 novembre-30 novembre 1942.

OMETTO Ugo, aviere scelto armiere. — Specialista armiere di apparecchio plurimotore, partecipava a numerose ardite ricognizioni alturiere spesso permanendo sulle formazioni navali nemiche allo scopo di seguirne i movimenti. In alcune di tali missioni scontratosi con la caccia nemica, rivolgeva sugli attaccanti il fuoco della sua arma permettendo così all'aereo di rientrare alla base. — Cielo del Mediterraneo, 3 marzo 1941-13 giugno 1942.

(4068)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 luglio 1957, n. 666.
Potenziamento della ferrovia Trento-Malè.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di varianti, considerate indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al piano di trasformazione e potenziamento degli impianti della ferrovia Trento-Malè autorizzato con leggi 2 aprile 1951, n. 294 e 1° novembre 1952, n. 1349, il limite di spesa, stabilito in lire 2.754.600.000 con l'art. 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349, è elevato a lire 3.954.600.000. A tale uopo è autorizzata la maggiore spesa di lire 1.200.000.000 delle quali lire 188.312.000 destinate alla revisione dei prezzi.

Art. 2.

Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente art. 1 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, in sede di approvazione del progetto dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sarà liquidato per importi di lavori non inferiori a 50 milioni e con le altre modalità di pagamento previste dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° novembre 1952, n. 1349.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 1.200.000.000 sarà inscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 190.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, di lire 310.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 350.000.000 per ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.

All'onere di lire 190.000.000 derivante, per l'esercizio finanziario 1956-57, dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per lire 150.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57 e per lire 40.000.000 a carico del capitolo n. 40 di detto stato di previsione per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 luglio 1957, n. 667.

Autorizzazione della spesa di L. 50.000.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e modifica dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di:

lire 3,5	miliardi	per l'esercizio	finanziario	1957-58
» 4,5	»	»	»	1958-59
» 5	»	»	»	1959-60
» 7	»	»	»	1960-61
» 7,5	»	»	»	1961-62
» 7,5	»	»	»	1962-63
» 7,5	»	»	»	1963-64
» 7,5	»	»	»	1964-65

Art. 2.

Il comma primo dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, obbliga il Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, della Opera nazionale combattenti o altri enti similari ».

Art. 3.

All'onere di 3,5 miliardi di lire, derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1957, n. 668.

Autorizzazione all'Accademia nazionale di Santa Cecilia ad accettare una donazione.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Accademia nazionale di Santa Cecilia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Augusta Cavasola ved. D'Atri.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 4. — BELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Boscochiesanuova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 15 giugno 1953, con il quale veniva dichiarata di notevole interesse pubblico la zona montana del comune di Boscochiesanuova;

Considerato che la Commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 aprile 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Boscochiesanuova;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Boscochiesanuova;

Riconosciuto che il territorio predetto costituisce con il suo tipico paesaggio montano, ricco di verde e frastagliato da ingente patrimonio arboreo, un quadro naturale di incomparabile bellezza panoramica;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Boscochiesanuova, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Boscochiesanuova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 luglio 1957

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 10 del giorno 14 aprile 1956, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata dal vice presidente, a nome del presidente, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

BOSCOCHIESANUOVA Vincolo

E' l'ampliamento di un vincolo d'insieme già precedentemente approvato. Quest'ultimo provvedimento è dettato dal fatto che la nuova strada Verona-Boscochiesanuova, ha aperto al pubblico godimento nuovi punti di vista panoramica di grande bellezza ed interesse.

Per dare alla Soprintendenza ai monumenti la possibilità di un controllo onde evitare possibili deturpazioni, la Commissione, in accordo con il sindaco, presente alla seduta, decide di ampliare il già esistente vincolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 15 giugno 1953, a tutto il territorio del comune di Boscochiesanuova, secondo il disposto del comma 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e comma 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Si tratta di una delle zone montane della provincia di Verona maggiormente conosciuta, di tipico paesaggio montano, ricca di verde e frastagliata da ingente patrimonio arboreo e ondulata da numerose colline, che nell'insieme offre allo sguardo un magnifico panorama di bellezza incomparabile e carattere di quadro naturale.

La zona da tutelare confina a nord con il confine con la provincia di Trento; a est con il confine comunale di Roverè Veronese e Velo; a sud con il confine comunale di Grezzana e Cerro; a ovest con il confine del territorio comunale di Erbezzo.

(*Omissis*).

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del « Doss Trento », sita nell'ambito del comune di Trento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 settembre 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del « Doss Trento » sita nell'ambito del comune di Trento;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Trento;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire una nota caratteristica e tradizionale del panorama della città di Trento, il Dosso roccioso, prodotto di erosione glaciale, già antica acropoli tridentina ed ora sede del monumento nazionale a Cesare Battisti e dell'acropoli alpina, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico, sulla piana e sulla città di Trento;

Decreta:

La zona del « Doss Trento », sita nel territorio del comune di Trento, circoscritta e delimitata dall'anello stradale di via Brescia, via Doss Trento e lungadige Marco Apulzio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Trento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 luglio 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale (IV) della adunanza della Commissione provinciale di Trento in data 20 settembre 1955

L'anno 1955 (millenovecentocinquantacinque) addì 20 (venti) del mese di settembre, in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie nel castello del Buonconsiglio.

(*Omissis*).

Ad 1) dell'ordine del giorno: Il presidente prelegge il testo della nota ministeriale 13 ottobre 1953, n. 10243/II, con cui si precisa che le « bellezze naturali » di cui al 1° elenco ai numeri 1° e 3° (Doss Trento e Belvedere di Sardagna) non sono da considerarsi bellezze singole, ma devono essere incluse nell'elenco delle bellezze d'insieme trattandosi di punti di vista sulla sottostante città di Trento costituenti complessi di valore estetico e tradizionale, e il « Doss Trento » anche sede del monumento nazionale a Cesare Battisti nonchè dell'acropoli alpina.

Per quanto riguarda poi il « Belvedere di Sardagna » è necessaria la sua inclusione nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non essendo previsto il vincolo di un punto belvedere come bellezza singola.

Ciò premesso, il presidente propone che, in ottemperanza alla nota ministeriale sopracitata la Commissione deliberi l'inserimento delle bellezze naturali sopra accennate e cioè « Doss Trento » e « Belvedere di Sardagna » nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Trento.

Messa ai voti la suddetta proposta viene approvata alla unanimità nel senso che le zone denominate « Doss Trento » e « Belvedere di Sardagna » vengono comprese nell'elenco delle bellezze d'insieme in quanto costituiscono celebrati punti di vista sulla sottostante città di Trento, nonchè complessi di valore estetico e tradizionale e il « Doss Trento » anche la sede del monumento nazionale a Cesare Battisti e dell'acropoli alpina.

(*Omissis*).

(4610)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1957.

Sostituzione di un componente la Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Genova n. 13823 in data 6 luglio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Camoirano Franco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, richiesta dalla medesima, con il dott. Faccin Franco;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Faccin Franco, è chiamato a far parte, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Commissione provinciale per il collocamento di Genova, in sostituzione del rag. Camoirano Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(4672)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1957.

Sostituzione di un componente la Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Matera n. 16258 in data 9 luglio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Alloggio Raffaele rappresentante dei « lavoratori » richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Matera con il sig. Gentili Giorgio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gentili Giorgio, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei « lavoratori » della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, in sostituzione del dott. Alloggio Raffaele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(4673)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 143, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) di un mutuo di L. 6.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4692)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa di Briano (Caserta) di un mutuo di L. 1.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4694)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Gregorio d'Ippona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Gregorio d'Ippona (Catanzaro) di un mutuo di L. 975.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4695)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Mango d'Aquino (Catanzaro) di un mutuo di L. 440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4696)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 145, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Piero a Sieve (Firenze) di un mutuo di L. 5.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4701)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 147, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torano Castello (Cosenza) di un mutuo di L. 2.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4703)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 144, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Itri (Latina) di un mutuo di lire 14.940.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4697)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cellamare (Bari) di un mutuo di L. 680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4698)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vergato (Bologna) di un mutuo di L. 3.525.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4699)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aquino (Frosinone) di un mutuo di L. 3.610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4700)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 146, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vicchio (Firenze) di un mutuo di L. 4.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4702)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marzabotto (Bologna) di un mutuo di L. 2.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4706)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesa (Caserta) di un mutuo di L. 1.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4709)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) di un mutuo di L. 6.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4705)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel del Rio (Bologna) di un mutuo di L. 742.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4707)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casto (Brescia) di un mutuo di L. 300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4710)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 154, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cortona (Arezzo) di un mutuo di L. 19.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4704)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campoli Monte Taburno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campoli Monte Taburno (Benevento) di un mutuo di L. 2.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4708)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Lucio Antonio Paolucci, nato a Urbino il 13 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dall'Università di Urbino in data 29 dicembre 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(4691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 7 agosto 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,83	624,92	624,80	624,82	624,86	624,88	624,90	—	624,85
$ Can.	658,65	659 —	659 —	659,125	658,15	658,94	659 —	658,65	—	659 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,78	145,80	145,80	145,81	145,82	145,80	—	145,80
Kr. D.	89,84	89,83	89,84	89,84	89,90	89,84	89,85	89,86	—	89,85
Kr. N.	86,95	86,93	86,96	86,94	86,95	86,95	86,95	86,92	—	86,95
Kr. Sv.	120,39	120,29	120,28	120,27	120,25	120,38	120,27	120,45	—	120,30
Fol.	163,23	163,23	163,26	163,24	163,25	163,24	163,24	163,30	—	163,22
Fr. B.	12,45	12,44	12,44	12,44375	12,44	12,45	12,4425	12,45	—	12,44
Fr. Fr.	177,22	177,21	177,23	177,225	177,22	177,23	177,221	177,25	—	177,22
Fr. Sv. acc.	142,72	142,70	142,72	142,695	142,70	142,71	142,68	142,65	—	142,62
Lst.	1737,10	1736,75	1737,25	1737 —	1737 —	1737 —	1736,875	1737 —	—	1737 —
Dm. occ.	148,80	148,79	148,80	148,79	148,81	148,80	148,79	148,85	—	148,80
Scell. Aust.	24,04	24,035	24,0425	24,04	24,05	24,04	24,0375	24,10	—	24,04

Media dei titoli del 7 agosto 1957

Rendita 3,50 % 1906	64,35
Id. 3,50 % 1902	56,05
Id. 5 % 1935	92,50
Redimibile 3,50 % 1934	78,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,10
Id. 5 % 1936	95,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	80 —

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	93,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 agosto 1957

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	659,062
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	89,845
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	120,27
1 Fiorino olandese	163,24
1 Franco belga	12,443
100 Franchi francesi	177,222
1 Franco svizzero acc.	142,687
1 Lira sterlina	1736,937
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	24,039

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 7289 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 1° aprile 1935, n. 6791 R-Gab., con cui alla signora Gamper Luigia nata a Laces il 25 maggio 1893, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 maggio 1957 dalla figlia della predetta Maria, in atto residente a Laces;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223-Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 1° aprile 1935, n. 6791 R-Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Campi Maria, nata a Laces l'8 dicembre 1934 e della di lei figlia Donatella, nata a Rovereto il 26 novembre 1956, viene ripristinato nella forma tedesca di Gamper.

Il sindaco del comune di Laces provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 16 luglio 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(4490)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Esclusione di candidati dal concorso per il conferimento di borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto commissariale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1953, registro n. 84 Presidenza, foglio n. 162, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento di undici borse di studio, una di L. 400.000 per l'estero e dieci di L. 100.000 per l'Italia, da assegnarsi a medici chirurghi iscritti nell'albo professionale addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro la tubercolosi;

Visto il decreto commissariale in data 2 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1956, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 54, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria formata dalla Commissione medesima;

Considerato che:

il dott. Ognibene Giuseppe non ha presentato i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 del bando di concorso;

i dottori Uguccioni Giuseppe e Gualtiero Vincenzo hanno presentato a corredo della domanda documenti scaduti;

il dott. Squadroni Graziano ha presentato a corredo della domanda documenti di data posteriore al termine fissato dal bando;

Decreta:

I sunnominati candidati sono depennati dalla graduatoria del concorso indicato in gravame.

Roma, addì 30 maggio 1957

L'Alto Commissario TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1957
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 111. — TEMPESTA

(4660)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva del personale dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modifiche;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali, relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, fra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed in validi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università e di Istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 190 che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che estende, fra l'altro, le disposizioni per gli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, recante norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva nella Amministrazione dei Provveditorati agli studi

A) concorso speciale per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per gli uffici scolastici provinciali con sede in quella Regione;

B) concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative.

Possono partecipare ai concorsi anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 3.
Limiti di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato come di seguito indicato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950,

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dei territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra,

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953 e per i funzionari che prima della istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni e presso l'Istituto italiano interuniversitario;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di 40 anni;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 e nella categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella, allegato *A*, al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Qualora gli aspiranti intendano partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1, dovranno produrre distinte domande.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto al primo comma dell'art. 3 dovranno indicare ai fini della ammissione ai concorsi stessi i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza, se si tratti di aspiranti al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1; di essere disposti, in caso di nomina, ad assumere servizio negli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige, se si tratti di aspiranti al concorso di cui alla lettera *A*) dello stesso art. 1.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dalla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica Amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art 128 comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Art. 6.

Programma d'esame

Per il concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente bando, l'esame consta di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria;

d) su una traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco; il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Per il concorso di cui alla lettera *B*) del citato art. 1, l'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti sono assegnati otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale per ambedue i concorsi avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

I soli candidati partecipanti al concorso di cui alla lettera *A*) del presente bando, ammessi alla prova orale, dovranno inoltre dimostrare, mediante un breve colloquio, di saper correttamente parlare la lingua tedesca.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali dei concorsi avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è da L. 100 se l'autenticazione della firma è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 citato, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 9.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, e ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione II, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

Ex-combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*).

Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce: orfani, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugati con e senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, rilasciato in data non anteriore a quella del bando, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, su carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello Stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione con cui saranno richiesti i titoli preferenziali.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreti Ministeriali sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica su carta bollata da L. 200 con la firma del notaio debitamente legalizzata o dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione ai concorsi.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 10, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana

e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma deve essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 10 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

5) certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di valersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'art. 1 del presente bando conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Trascorso tale periodo, i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

I posti riservati al concorso indicato alla lettera *A*) del precedente art. 1, che eventualmente non venissero ricoperti, saranno attribuiti, in aggiunta a quelli già messi a concorso, ai candidati risultati idonei nel concorso di cui alla lettera *B*) del medesimo art. 1 citato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1957

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1957
Registro n. 59, foglio n. 236

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II — Roma

Il sottoscritto . . . .
nato a . . (prov. di . . . .)
il . . . . e residente in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . . n. . .

chiede di essere ammesso al concorso per esami a . . . posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso in data . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione (4);

7) si impegna ad assumere servizio, in caso di nomina, presso gli uffici scolastici della Regione Trentino-Alto Adige (5);

8) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 del presente bando.

(5) Per i soli candidati al concorso di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente bando.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4661)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a duecentonove posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato al personale statale di ruolo organico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4176, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 8, con il quale è stato indetto un concorso a duecentonove posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato al personale statale di ruolo organico;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1957, n. 4490, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1957, registro n. 19 bilancio Trasporti, foglio n. 55, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1957, n. 5546, con il quale l'ispettore capo superiore Antonucci ing. Edoardo, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di membro dell'anzidetta Commissione;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - numero P.A.G. 41.2/121761 dell'8 luglio 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 2 e 3 settembre 1957 presso il Palazzo degli esami in Roma, via Gerolamo Induno, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 12 luglio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 95. — BARNABA

(4732)

Diario delle prove scritte del concorso a centoquarantaquattro posti di segretario in prova, riservato al personale statale di ruolo organico in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o abilitato all'insegnamento elementare o abilitato in tecnica nautica.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4170, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 14, con il quale è stato indetto un concorso a centoquarantaquattro posti di segretario in prova, riservato al personale statale di ruolo organico in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o abilitato all'insegnamento elementare o abilitato in tecnica nautica;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1957, n. 4788, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1957, registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 1, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - numero P.A.G. 41/2/121758 dell'8 luglio 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo nei giorni 9 e 10 settembre 1957 presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 12 luglio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 96. — BARNABA

(4733)

Diario delle prove scritte del concorso a trecentoquaranta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, riservato al personale statale di ruolo organico.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4177, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 9, con il quale è stato indetto un concorso a trecentoquaranta posti di alunno d'ordine delle stazioni in prova, riservato al personale statale di ruolo organico;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1957, n. 4665, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1957, registro n. 19 bilancio Trasporti, foglio n. 104, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali - numero P.A.G. 41/2/121757 dell'8 luglio 1957;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo nel giorno 11 settembre 1957 presso il Palazzo degli esami in Roma, via Gerolamo Induno, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 12 luglio 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1957
Registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 98. — BARNABA

(4731)

PREFETTURA DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello del comune di Ferrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto n. 7989 in data 15 aprile 1957, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Ferrara;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del comune di Ferrara;

Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Ferrara, è costituita come appresso:

Presidente:
Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Carobene dott. Saverio, veterinario provinciale;
Messieri prof. Albino, docente di clinica medica veterinaria presidente della Facoltà di medicina veterinaria della Università di Bologna;
Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, designato dall'Ordine provinciale dei veterinari;
Cristofori dott. Cornelio, veterinario condotto di San Martino (Ferrara), designato dal comune di Ferrara.

Segretario:
Zurzolo dott. Angelo, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami si svolgeranno presso la Facoltà di clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. nel Foglio annunzi legali, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Ferrara, addì 24 luglio 1957

Il prefetto: BELLISARIO

(4642)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 17059 Div. 3ª, in data 9 maggio 1957, con il quale il dott. Sensini Didio è stato assegnato alla condotta medica del comune di Civitella Alfedena;

Ritenuto che il predetto sanitario ha rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria, approvata con decreto prefettizio n. 17060 Div. 3ª, in data 9 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 23 maggio 1957 e alla indicazione in ordine di preferenze delle sedi, ha diritto ad essere assegnato alla sopraindicata condotta medica il dott. Gentile Domenico;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta medica del comune di Civitella Alfedena è assegnata al dott. Gentile Domenico.

Il sindaco del comune di Civitella Alfedena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Civitella Alfedena.

L'Aquila, addì 5 luglio 1957

p. *Il prefetto*: MALARBI

(4551)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 911 San. in data 18 maggio 1957, con il quale in base alla graduatoria, vennero dichiarate le tre vincitrici del concorso per i posti vacanti di ostetrica condotta alla data del 30 novembre 1955;

Visto che la signora Leoni Carolina, assegnata alla condotta di Cengio, ha rinunciato alla nomina, giusto quanto comunicato dal Comune suddetto con nota n. 2441 del 1º luglio 1957,

Ritenuto che la signora Bovio Angela, terza classificata, assegnataria alla condotta di Urbe, la quale aveva chiesto nella domanda di partecipazione al concorso la condotta di Cengio prima in ordine di preferenza, interpellata, ha comunicato che accetta tale condotta;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

La signora Bovio Angela, ostetrica, è assegnata quale titolare alla condotta di Cengio.

Savona, addì 16 luglio 1957

Il prefetto: CIGLIESE

(4595)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.